



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 27 MARZO 2020

DELIBERA n. 10

ART. 43 LP - CORSI OBBLIGATORI PER I PRATICANTI RICHIESTA - DIFFERIMENTO

Il Consiglio
su relazione del Presidente

osservato che

- ai sensi dell'art. 10 DM 9.2.2018 n. 17 come modificato dal DM 5.11.2018 n. 133, per gli iscritti al Registro Praticanti Avvocati a far data dal 31 marzo 2020 sarà obbligatoria, ai fini del conseguimento del certificato di compiuto tirocinio, la frequenza dei corsi di formazione previsti dall'art. 43 della legge 247/2012;
- l'Ordine degli Avvocati di Firenze, tramite la propria Fondazione per la Formazione Forense, ha da tempo istituito, ai sensi dell'art. 29 LP, una Scuola Forense che, dal semestre decorrente dal mese di settembre 2018 ha organizzato – anche con la collaborazione di tre Associazioni Forensi - i corsi di formazione previsti dalla norma per complessive 180 ore facoltativi e gratuiti per i propri praticanti suddividendoli in tre moduli semestrali;
- i corsi sono stati tenuti in salette messe a disposizione dal Consiglio dell'Ordine;
- la Scuola Forense che aveva tenuto i suddetti corsi ancorché non obbligatori al fine di testarne l'organizzazione non è, al momento, per motivi organizzativi, in grado di adottare in pochissimi giorni, per i suddetti corsi, la modalità di formazione a distanza come peraltro auspicato dal CNF con la delibera del 20.3.2020 in conseguenza della grave situazione sanitaria attualmente in corso;
- lo stesso problema della formazione a distanza si presume possano avere la maggior parte, se non la totalità, degli Ordini Forensi italiani;

ritenuto che

- le norme emanate in relazione all'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese ed i divieti di assembramenti, impediscono la effettiva e serena partecipazione dei praticanti ai relativi corsi se non organizzati con le modalità di formazione a distanza (FAD);

considerato che

- la Delibera 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario, fino alla data del 31.7.2020;
- si reputa necessario consentire ai singoli Ordini di poter organizzare, direttamente o tramite le rispettive Scuole, la partecipazione dei praticanti ai corsi tramite FAD;
- appare quindi opportuno disporre un differimento, quantomeno fino al 30 settembre 2020, dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà di tali corsi per consentire agli Ordini di organizzarsi per la FAD, auspicando, sul punto, anche un intervento del CNF;

DELIBERA

di invitare il Consiglio Nazionale Forense a richiedere al Ministro della Giustizia di volere, con proprio decreto, differire al 30 settembre 2020, per le motivazioni espresse nella parte motiva, l'entrata in vigore del DM 9.2.2018 n. 17 in relazione all'obbligatorietà dei corsi di formazione previsti dall'art. 43 della legge professionale.

Si pubblichi la presente delibera sul sito internet dell'Ordine e se ne dia immediata comunicazione al CNF, all'OCF ed agli Ordini Forensi d'Italia.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 12,22.

Il Presidente